

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

(Provincia di Cosenza)

CONSULTA GIOVANILE COMUNALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE E DELLE FUNZIONI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2022

PREMESSA

La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale, se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali e più prospere. Partecipazione alla vita democratica di una comunità, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Infatti, partecipare ed essere cittadino attivo vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative, che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.

Gli Enti Locali e Regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione. Tuttavia, affinché la partecipazione abbia un vero senso, è indispensabile che i giovani possano esercitare fin d'ora un'influenza sulle decisioni e sulle attività.

Tale partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve rientrare in una politica globale di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, come enunciato nella Raccomandazione Rec (2001) 19 del Comitato dei Ministri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale.

I principi e le varie forme di partecipazione previsti dalla presente Carta riguardano tutti i giovani, senza discriminazioni. Per conseguire tale obiettivo, si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla promozione della partecipazione alla vita locale e regionale da parte dei giovani provenienti dai ceti più svantaggiati della società o appartenenti a minoranze etniche, nazionali, sociali, sessuali, culturali, religiose e linguistiche.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Articolo 1 - Istituzione

È istituita dal Comune di Montalto Uffugo, con deliberazione del Consiglio Comunale la “Consulta Giovanile Comunale”, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

La Consulta Giovanile Comunale viene istituita in ottemperanza al recepimento della Carta Europea per la partecipazione giovanile alla vita locale e regionale, seguendone le linee guida.

Articolo 2 - Funzioni

La Consulta persegue l’interazione, l’ascolto e la collaborazione tra individui, la valorizzazione delle risorse giovanili della Comunità, il confronto ed il lavoro in coordinamento con l’Amministrazione Comunale;

Ha il compito di esprimere parere, in via consultiva, nelle seguenti materie: politiche giovanili, sociali, ambientali, sport, tempo libero, pubblica istruzione, cultura, assistenza ai giovani ed agli anziani.

Articolo 3 - Partecipanti

Possono far parte della Consulta Giovanile Comunale, con diritto di voto, i giovani montaltesi di età compresa tra i 15 e 30 anni, come singoli o associati in organizzazioni giovanili purchè costituite con atto pubblico e operanti sul territorio cittadino da almeno due anni. Ai fini della partecipazione è necessario produrre apposita domanda di adesione, secondo lo schema di domanda che verrà reso noto. L’Assessore o il Consigliere delegato alle politiche giovanili, un Consigliere Comunale di Maggioranza ed un Consigliere di Minoranza, sono componenti di diritto della Consulta. L’ammissione alla Consulta è approvata dall’Assessore o dal Consigliere delegato alle politiche giovanili, da un Consigliere Comunale di maggioranza e di minoranza nominati, rispettivamente nominati dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare.

Non è riconosciuta alcuna remunerazione ai partecipanti, i quali hanno diritto di essere informati sull’attività della Consulta.

I partecipanti hanno diritto ad essere informati sull'attività della Consulta Giovanile Comunale, anche tramite modalità non formali (e-mail, servizi di messaggistica, siti web comunali e social network).

Ogni componente può rinunciare, in qualsiasi momento, alla propria adesione comunicando tempestivamente la propria decisione all'Assemblea. Nessun componente può essere rimosso se non per fatti, atti o comportamenti gravi, che contravvengono ai doveri stabiliti dal presente regolamento e che siano lesivi dello spirito democratico della Consulta Giovanile Comunale. Le motivazioni sottese al provvedimento di rimozione sono di competenza dell'Assemblea, verranno esplicate con un parere reso a maggioranza dei presenti alla seduta.

Articolo 4 – Competenze

La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, volontaria e senza fini di lucro, a cui presenta proposte inerenti alle materie di cui all'Art. 1, in relazione alle quali dà parere non vincolante.

La Consulta:

- rappresenta tutti i giovani del Comune di Montalto Uffugo e ne promuove la partecipazione alla vita comunale;
- promuove dibattiti, ricerche, incontri e manifestazioni inerenti alle tematiche giovanili, favorendo il raccordo fra il mondo giovanile locale e le istituzioni;
- sottopone all'amministrazione opportunità di approvvigionamento di risorse finanziarie da istituzioni pubbliche e private, che abbiano ad oggetto finalità riconducibili a progetti giovanili sul territorio;
- favorisce collaborazioni con le Consulte presenti nel territorio provinciale, regionale e nazionale.

Articolo 5 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- l'Assemblea;
- il Presidente;

- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo;
- Commissioni di lavoro (eventuali).

Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale interno messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

Articolo 6 - L'Assemblea Composizione e Competenze

Sono componenti dell'Assemblea gli ammessi a far parte della Consulta tra le organizzazioni giovanili e i giovani Montaltesi. Ogni organizzazione deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di età non superiore ai 30 anni all'atto della nomina, residente nel territorio comunale, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, senza che operi la decadenza al raggiungimento del trentesimo anno di età. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire al Presidente della Consulta, insieme allo statuto dell'organizzazione ed alla lista degli iscritti, almeno dieci giorni prima della data prevista per la convocazione. I lavori della Consulta sono aperti a quelle realtà individuali o associative non componenti permanenti della stessa, che possono apportare un contributo alle tematiche in discussione.

I lavori dell'assemblea possono essere articolati in Commissioni di lavoro.

L'Assemblea:

- a) deve predisporre, almeno una volta all'anno, una relazione illustrativa dell'attività svolta, dell'efficacia dell'azione amministrativa e delle proposte avanzate, per sottoporla all'Amministrazione Comunale;
- b) provvede ad esprimere pareri, indirizzi, suggerimenti ed a stimolare l'attività dell'Amministrazione Comunale;
- c) esprime parere sull'ammissione di nuovi gruppi formali e/o giovani a titolo personale che richiedono di far parte della Consulta;
- d) promuove rapporti con analoghe istituzioni operanti in altre realtà della provincia e della regione;

- e) organizza eventi;
- f) elegge i membri delle Commissioni di lavoro ed il loro Presidente;
- g) redige il regolamento interno.

L'ammissione di ulteriori organizzazioni giovanili, o giovani a titolo personale, è decisa dall'Assessore o dal Consigliere delegato alle politiche giovanili e dai Consiglieri nominati, previo parere da parte dell'Assemblea.

I rappresentanti delle organizzazioni giovanili potranno essere sostituiti in qualsiasi momento, attraverso comunicazione scritta del rappresentante legale dell'organizzazione al protocollo del Comune di Montalto Uffugo ed indirizzata all'Assessore o al Consigliere delegato alle politiche giovanili, al Consigliere di maggioranza e di minoranza nominati. In tal caso, la sostituzione avrà effetto a far data dalla comunicazione stessa.

L'assemblea è convocata ed è presieduta dal Presidente con avviso e indicazione dell'ordine del giorno a tutti gli iscritti, almeno cinque giorni precedenti alla convocazione. In caso di urgenza la convocazione può essere almeno tre giorni prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente .

Il Segretario, verbalizza e cura la custodia dei verbali. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con eventuale controprova, salvo elezione di organi interni che avvengono a scrutinio segreto e nel rispetto dei criteri della rappresentanza di genere. Non è ammesso l'esercizio di delega nel voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea verranno trascritte in apposito registro dei verbali sottoscritto dal Consiglio Direttivo. Nel verbale dovranno essere riportati anche i voti contrari e le ragioni sottese ad essi.

Ogni membro della Consulta potrà chiedere copia del verbale dopo approvato, per via cartacea, tramite e-mail o sistemi di messaggistica.

La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun gettone di presenza.

La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario Comunale o funzionari dell'Ente municipale.

I lavori della Consulta sono pubblici, aperti all'intera cittadinanza, e devono svolgersi in locali comunali.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'assemblea si procederà alla sostituzione mediante la procedura sopra specificata.

Il componente della Consulta che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni dell'assemblea decade; il Presidente dovrà darne comunicazione all'Assessore o al Consigliere delegato alle politiche giovanili ed ai membri del Consiglio Comunale che ne fanno parte.

In occasione della prima seduta, il Consigliere o l'Assessore delegato alle politiche giovanili convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta.

Articolo 7 - La Presidenza-Vicepresidente e Segretario

Compongono la Presidenza della Consulta Giovanile Comunale il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Presidente e il Segretario della Consulta sono scelti tra i membri dell'Assemblea e nominati dall'Assessore o dal Consigliere delegato alle politiche giovanili e dai membri del Consiglio Comunale che ne fanno parte, che dura in carica per trenta mesi. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente della Consulta Giovanile e, in assenza di quest'ultimo, svolge le sue funzioni nel corso delle riunioni.

In assenza del Segretario, sarà compito del Presidente provvedere alla nomina di un sostituto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea, predisponendone l'ordine del giorno;
- b) coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;
- c) insieme al Vice Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con altri Enti pubblici e privati operanti nell'ambito giovanile;

- d) riferisce all'Assemblea sul proprio operato per quanto concerne i mandati ricevuti;
- e) relaziona annuale, o su richiesta dell'Amministrazione comunale, sull'attività e sulle proposte della Consulta;

Il Segretario, oltre a quelle già esposte nei precedenti articoli, ha il compito di redigere un verbale per ogni incontro, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In sua assenza sarà compito del Presidente provvedere alla nomina di un sostituto.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità prima richiamate.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario decadono altresì nei seguenti casi:

- formulazione scritta di dimissioni indirizzate al Sindaco o al legale rappresentante dell'Ente in carica;
- automaticamente nel caso in cui non ottemperino a convocare l'Assemblea della Consulta, per almeno quattro sedute nel corso di un anno.

In caso di dimissioni, o a seguito della fuoriuscita dalla Consulta di uno dei membri della Presidenza, si procederà alla nomina di un sostituto, in conformità di quanto sopra previsto, che resterà in carica per il tempo residuo.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dall'Assessore o Consigliere delegato alle politiche giovanili, dai Consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, nonché da un massimo di tre membri dell'Assemblea. Eletti dalla stessa su proposta della Presidenza, con eventuale rotazione dei membri dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito solo se presente più della metà dei componenti. Tale organo è investito di ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria della Consulta Giovanile Comunale. Infatti:

- Coordina, programma e si relaziona con i componenti dei vari Enti per lo svolgimento delle attività;

- Può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria, ne esegue le delibere ed attua gli indirizzi della stessa per l'attività giovanile;
- Sceglie il portavoce in assenza di Presidente e Vicepresidente.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

Se un componente del Consiglio Direttivo è assente ingiustificato per più di tre riunioni, decade automaticamente dalla carica.

Articolo 9 - Risorse Economiche

Le risorse economiche su cui la Consulta Giovanile Comunale potrà contare sono costituita da:

- Fondi elargiti da Enti pubblici e privati;
- Provenienti da attività di carattere produttivo e commerciale;
- Ogni altro tipo di entrata garantita.

La Consulta Giovanile Comunale è tenuta a rendicontare annualmente sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Articolo 10 – Modifica di Regolamento

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

Articolo 11 - Marchio

Il Marchio che contraddistingue la Consulta Giovanile Comunale è approvato dal Consiglio Direttivo con delibera dell'Assemblea e potrà essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea. Tale marchio potrà essere impiegato negli usi consentiti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti.

Articolo 12 – Sedi e mezzi

La Consulta Giovanile Comunale si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente ai suoi fini istituzionali, delle sedi, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie disponibilità. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio, salvo che il Presidente non disponga diversamente.

Articolo 13-Rinnovo

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il neo Presidente deve procedere, entro tre mesi, dalla data di insediamento, a rinnovare l'organo della Consulta giovanile. L'Assessore o il Consigliere delegato alle politiche giovanili, insieme ai membri del Consiglio Comunale nominati, che entrano a far parte della Consulta, possono, ove sussistano le ragioni di inadempienza di cui all'art.6, disporre il rinnovo della Presidenza.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal seguente Regolamento, valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.